



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.282.1/2021 SSPNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società STM22 Srl
stm22@pec.it

Oggetto: [ID: 8506] Musile di Piave (VE): progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Melidissa” con potenza potenziale pari a 22,62 MW da realizzarsi nel Comune di Musile di Piave (VE).

Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 VIA

Proponente: STM22 Srl

Parere

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
il Comune di Venezia e Laguna
sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione del Veneto
Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e
contenzioso
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Città Metropolitana di Venezia
protocollo@cittametropolitana.ve.it

Al Comune di Musile di Piave (VE)
comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti.

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società **STM22 Srl** con nota acquisita all'allora MiTE (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) in data 03.06.2022 ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che con nota prot. n. 1495626 del 29.11.2022, agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 6233 del 29.11.2022, l'allora MiTE (oggi MASE), dopo aver effettuato la verifica amministrativa, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8750>.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

PREMESSO che questo Ufficio con nota prot.n. 6466 del 05.12.2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) per il Comune di Venezia e Laguna e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP richiedendo altresì di voler comunicare eventuale carenza documentale utile all'espressione del proprio parere.

CONSIDERATO che con nota prot. 22037 del 19.12.2022 acquisita agli atti di questa SS PNRR la Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che con nota prot. 7171 del 20.12.2022 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito alla richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. 7179 del 20.12.2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale concorda con la richiesta di integrazioni trasmessa dalla Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna espressa con nota prot. 22037 del 19.12.2022.

CONSIDERATO che con nota prot. 7341 del 22.12.2022 questa Soprintendenza Speciale ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che con nota prot. 30358 del 21.10.2022 acquisita agli atti della Scrivente con nota prot. 4844 del 24.10.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla necessità di acquisire documentazione integrativa, confermando quanto già condiviso per le vie brevi con il Servizio II della DG ABAP e con questo Ufficio.

CONSIDERATO che con nota del 26.05.2023 acquisita al protocollo di questa SS PNRR solo con nota prot. 1077 del 14.06.2023 la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con la nota su menzionata.

CONSIDERATO che in data 12.06.2023 è stato pubblicato un nuovo avviso al pubblico e sono stati riaperti i termini per la trasmissione delle osservazioni presso il MASE.

CONSIDERATO con nota prot.n. 11983 del 30.06.2023 acquisita agli atti della Scrivente solo con nota prot. 14492 del 13.07.2023 la Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna ha trasmesso il proprio parere a valle delle integrazioni trasmesse dal proponente.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che con nota prot.n. 16071 del 01.08.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 16335 del 02.08.2023 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

VISTI tutti i pareri, osservazioni e riscontri pubblicati sul sito del MASE e pervenuti a questo Ufficio.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue in merito alle caratteristiche dell'intervento e alle sue interferenze con i beni culturali, paesaggistici e con il contesto territoriale e paesaggistico in cui si inserisce.

Da quanto emerge dalla documentazione pubblicata [cfr. Documento 04_R01 Studio di Impatto Ambientale; Documento 04_R03 Sintesi non tecnica] l'impianto in oggetto sarà di tipo *grid connected* e verrà suddiviso in tre sezioni, ognuna collegata indipendentemente alla rete di distribuzione in media tensione, tramite cabina di ricezione e P.O.D. dedicati.

In totale è prevista l'installazione di n° 1.545 stringhe fotovoltaiche da 24 moduli, n° 37.080 moduli fotovoltaici da 610 Wp, n° 90 inverters (30 per ogni sezione). Tutti gli inverters saranno poi connessi alle cabine di trasformazione (3 per ogni sezione) e poi alle cabine di consegna previste da E-distribuzione, che permetteranno l'immissione dell'energia prodotta dall'impianto sulla rete del distributore. La connessione dell'impianto alla rete elettrica avverrà attraverso l'utilizzazione di due elettrodotti esistenti e di un nuovo cavidotto interrato da realizzarsi lungo la SS Triestina.

Sono previste misure di mitigazione in fase di esercizio che riguarderanno:

- ampliamento della rete di scolo esistente;
- realizzazione di Fasce Arbustive e Arboree;
- semina di Prato nettarifero e installazione di arnie.

L'area sede dell'intervento, avente estensione di c.ca 29,9 ha è ubicata nel Comune di Musile di Piave (VE) in zona agricola direttamente adiacente agli edifici che componevano un allevamento ovicolo, oggi dismesso.

Le prime abitazioni, su Via Trento, sono ubicate nelle immediate vicinanze dello spigolo est dell'impianto, da esso separate da esistente fascia arborea-arbustiva. L'abitato principale di Musile dista invece oltre 3 km e a c.ca 200 m dalla SS 14 Triestina che passa più a Nord, dalla quale è previsto l'accesso all'area tramite realizzazione di viabilità dedicata (di lunghezza di ca. 380 m).

Secondo quanto riportato dal Proponente l'area di intervento è classificata come *area agricola* dal vigente Piano degli Interventi del Comune di Musile (Variante n. 7 approvata con D.C.C. n. 41/2021).

L'area in esame allo stato attuale si presenta completamente ineditata ad eccezione di «due porzioni di terreno con soprastanti fabbricati di cui uno (particella 190) è ridotto a rudere e, come da accordo tra le parti, sarà demolito ai fini della realizzazione dell'impianto, mentre l'altro fabbricato (posto sulla particella 189) **risulta invece vincolato** e sarà pertanto lasciato inalterato».

In riferimento alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 avente per oggetto: "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", l'area risulta ricompresa all'interno della delimitazione di *Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, DOCG, produzioni tradizionali)*, art. 12, comma 7, D.Lgs n. 387/2003, considerata non idonea per la localizzazione di pannelli fotovoltaici a terra. A tal proposito il Proponente precisa che «l'area considerata non è effettivamente interessata e non lo è stata negli anni passati, da alcuna produzione alimentare di qualità o coltivazione biologica. Si ritiene pertanto che le previsioni del progetto in esame siano compatibili con i criteri regionali per l'ubicazione di pannelli fotovoltaici con moduli a terra qui esaminati».

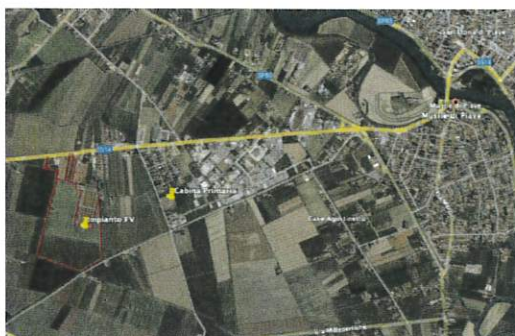


Fig. 1. Inquadramento territoriale area sede di impianto



Fig. 2. Inquadramento delimitazioni geografiche aree produzioni agroalimentari di qualità



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Il PAT del Comune di Musile è stato approvato con DGP n. 22/2013 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (pubblicazione avvenuta BUR nr. 31 del 5 aprile 2013) e poi aggiornato con successiva variante di adeguamento alla legge sul contenimento del consumo di suolo LR 14/2017 approvata con D.C. n. 37/2019.

Ai sensi della *Carta delle Invarianti* del PAT l'area di progetto risulta classificata come "territorio aperto e insediamenti minori" nei pressi della quale è presente un edificio di interesse storico – tipologico.

Con riferimento alla tipologia di paesaggio, quale territorio aperto e con insediamenti minori, viene di seguito riportato un estratto dell'art. 14 delle NTA del Piano:

«Par. 14.1.1 – Ambiti di paesaggio del Sandonatese Portogruarese Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario

- Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture;
- Compensare l'espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale (per esempio fasce prative ed alberate).
- Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi.
- Promuovere l'agricoltura biologica, l'agricoltura biodinamica e la "permacoltura".
- Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione delle produzioni locali e dei "prodotti agroalimentari tradizionali", ed in particolare i vigneti autoctoni, di trasformazione sul posto dei prodotti e vendita diretta (filieri corte).

Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura

- Promuovere l'impianto di nuove formazioni autoctone.
- Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i sistemi fluviali del Piave e la continuità delle
- Fasce boscate riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta [...].

Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

- Salvaguardare il valore storico-culturale della strada romana Via Annia.
- Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari.
- Promuovere la presenza della residenza, delle attività turistiche (albergo diffuso), del tempo libero e delle attività commerciali compatibili negli insediamenti e nei manufatti di interesse storico-testimoniale, come garanzia di presidio e manutenzione [...].

Per quanto riguarda gli Edifici di interesse storico-tipologico, si riporta di seguito un estratto delle NTA del Piano

«Art. 14.4 – Elementi puntuali dei paesaggi urbani e antropizzati – Permanenze insediative

- Par. 14.4.1 – Edifici di interesse storico tipologico
- Rif. Legislativo LR 11/04; D.Lgs 42/2004
- Rif. Tav 2-Carta delle invarianti

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione del P.A.T. sino all'approvazione del primo PI, per gli edifici di interesse storico tipologico di cui alla descrizione sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinanti gli edifici di interesse storico-tipologico;
- b) per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli interventi di cui alle lett. a), b), c), comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001 ovvero fintantoché non saranno disciplinati puntualmente dal PI con apposite schedature redatte ai sensi del presente articolo.

Direttive

Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare il sistema di questi elementi come identificativi della dimensione storica del paese e del territorio aperto.

Gli edifici di cui al presente articolo indicati dal PAT ed eventualmente meglio precisati dal PI, per i quali gli interventi non sono ancora stati disciplinati dalla normativa di P.R.G. vigente e dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti o li si voglia cambiare o modificare, sono classificati dal P.I., in base alle rispettive caratteristiche tipologiche, nelle categorie di valore A1, A2, A3, A4 di cui al successivo n. 1.

Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto individuato, considerando il valore emergente, la categoria di riferimento, con la relativa disciplina, tra quelle determinate dal PAT al successivo n. 2».



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

[...] Il P.I. del Comune di Musile di Piave qualifica l'edificio in questione come "Edificio ed elementi di pregio storico-architettonico" (Schede B) e specifiche indicazioni per tale edificio sono riscontrabili nel titolo X – repertorio C delle NTO del Piano.

«n. 15 – Casa Bernardo

Destinazione d'uso consentita: art. 34, par. 2, lett. a,b,c,d e d2, fattoria didattica ai sensi della L.R. 35/2013 e DGRV 1582/2014 es.m.i. Grado di protezione: art. 39, A.3.

Prescrizioni particolari: *conservazione della forometria originale dell'intero edificio, della organizzazione funzionale degli spazi e dei volumi e dell'ordito delle coperture*».

[...]

L'esame della *Carta delle Trasformabilità* del PAT di Musile permette di riscontrare che l'ambito di progetto ricade in parte nella delimitazione del contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi n. 1 "Ambito dell'allevamento dismesso da riconvertire e riqualificare di via Triestina".

Al riguardo il punto 8 dell'art. 19 delle NTA del PAT prevede che: «*obiettivi degli interventi all'interno dell'ambito sono la riconversione, la bonifica, il recupero urbanistico e ambientale dell'area, oggi individuata come "sito inquinato" e occupata dai volumi di un allevamento industriale dismesso, classificati dal PAT come "edifici incongrui". [...] Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi di rinaturalizzazione del settore ovest dell'ambito, inserito entro un "corridoio ecologico secondario" (di rilevanza provinciale). Gli interventi dovranno comportare un complessivo incremento della vegetazione arborea ed arbustiva, la quale potrà estendersi verso est con elementi lineari (filari, percorsi alberati), divenendo principio qualificante del nuovo paesaggio urbanizzato*».

L'area risulta anche classificata come "Corridoio Ecologico Secondario" [cfr. fig. 4] per il quale le NTA del PAT di Musile (Par.20.5.4 – Corridoio ecologico secondario) determinano:

[...] Il P.I., compatibilmente con quanto previsto dalla L.R. 23 aprile 2004 n. 11, relativamente al territorio agricolo (Art. 22) individua preferibilmente all'interno delle "aree di connessione naturalistica" aree per lo sviluppo di sistemi colturali sostenibili e aree particolarmente vocate a produzioni tipiche o di qualità.

In sede di P.I., inoltre si provvederà a:

- tutelare il contesto territoriale in cui si inseriscono i vari elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- promuovere la fruizione e la godibilità del territorio, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni.

[...] Prescrizioni e vincoli e vincoli:

- la qualità delle acque deve essere opportunamente tutelata quale elemento fondamentale di funzionalità del corridoio ecologico;
- gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;
- i nuclei boscati e le siepi vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.



Fig. 3. Carta delle Invarianti del PAT di Musile

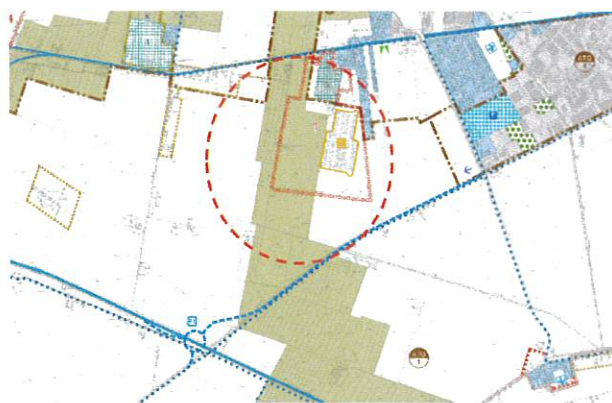


Fig. 4. Carta della trasformabilità del PAT di Musile



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Da quanto emerge nel SIA (cfr. SIA pag.177) «gli interventi di progetto che comporteranno una modifica percettiva dell'aspetto attuale dei luoghi sono i seguenti:

- Inserimento dei moduli fotovoltaici e delle strutture di sostegno organizzati in stringhe;
- Inserimento delle cabine disposte nei sottocampi costituite da moduli prefabbricati; di piccole dimensioni;
- Realizzazione delle opere di mitigazione costituite da fasce di vegetazione perimetrale e dalla fascia di mitigazione a verde sul lato sud-est;
- Realizzazione servizi ausiliari di illuminazione e sistema di videosorveglianza.

L'elettrodotto interrato non comporterà una modifica all'aspetto percettivo esistente.

La dimensione prevalente dell'impianto è quella planimetrica, considerando che l'altezza massima del bordo superiore delle vele fotovoltaiche è di circa 2,0 m in condizioni orizzontali e di circa 3,0 m ad altezza massima (solo ad inizio e fine giornata); questo fa sì che l'impatto percettivo, in un territorio pianeggiante, non faccia rilevare particolari criticità, considerando anche la presenza del mascheramento perimetrale a verde previsto.

Il parco fotovoltaico è costituito principalmente da moduli fotovoltaici montati su supporti ad inseguimento che generano corrente elettrica, si è optato per la scelta di pannelli bi-facciali assemblati su strutture metalliche infisse a terra. La struttura potrà ruotare sull'asse nord – sud con un angolo di rotazione che varia di +/- 55°».

CONSIDERATO che, come precisato dal Proponente nella documentazione fornita a valle della richiesta di integrazioni trasmessa da questo Ufficio con nota prot. 7341 del 22.12.2022, con riferimento alla scelta localizzativa del progetto rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale sull'idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici: «Considerando le produzioni agroalimentari di qualità, entro la cui delimitazione geografica è comunque ricompresa l'area di progetto e che la stessa non è effettivamente interessata e non lo è stata negli anni passati, da alcuna produzione alimentare di qualità o coltivazione biologica, si ritiene che le previsioni del progetto in esame siano compatibili con i criteri regionali per l'ubicazione di pannelli fotovoltaici con moduli a terra, qui esaminati» [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 07_R02_RP].

CONSIDERATO che, secondo quanto precisato dal Proponente nella documentazione fornita a valle della richiesta di integrazioni trasmessa da questo Ufficio con la nota su menzionata, relativamente agli impatti, anche indiretti rispetto a beni tutelati di qualsiasi natura e alle soluzioni progettuali rivolte a minimizzarli:

«[...] L'ambito in esame è interessato dalle seguenti tutele di natura ambientale:

- Un'area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al PAI (oggi inglobato nel PGRA) moderata P1 e una zona di attenzione;
- un elettrodotto con la relativa fascia di rispetto DPA;
- un edificio di interesse storico e tipologico, denominato Casa Bernardo.

Inoltre il comune di Musile di Piave rientra nella Buffer zone del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna". [...]

Il progetto ingloba entro il suo perimetro recintato l'edificio storico tipologico denominato "Casa Bernardo", sul quale, come descritto e illustrato nel Quaderno delle opere migliorative si è provveduto a creare un rapporto di intervisibilità con il contesto, limitatamente sul lato ovest, attraverso l'interruzione della fascia mitigativa posto lungo il perimetro dell'area creando così una finestra con il territorio aperto [fig. 5].

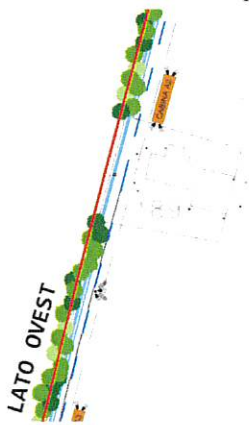


Fig. 5. Rappresentazione delle opere migliorative di mitigazione atte a garantire la visibilità del bene "Casa Bernardo" sul lato ovest, nel suo contesto paesaggistico [Cfr. Quaderno delle Opere migliorative, Elaborato 07_T06_QOM]. Tali opere dovranno essere rivisitate secondo il quadro prescrittivo sotto riportato.

[...] In fase di esercizio è prevista l'attuazione di differenti misure di mitigazione ambientale, che costituiscono elementi fondamentali per il migliore inserimento dell'opera nel contesto territoriale e dello stato ecologico dello stesso.

Le misure di mitigazione previste riguarderanno:

1. Realizzazione di Fasce Arbustive e Arboree;
2. Semina di Prato nettarifero e installazione di arnie.
3. Invaso di laminazione» [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 07_R02_RP].

CONSIDERATO che, secondo quanto illustrato dal Proponente nella documentazione integrativa fornita a valle della richiesta di integrazioni trasmessa da questo Ministero con la nota su menzionata, nel *Quaderno delle Opere Migliorative* [cfr. Elaborato 07_T06_QOM], «ulteriori misure sono state prese per tutelare l'area pertinenziale dell'edificio tutelato da elementi estranei, dislocando al di fuori di essa i pannelli, gli impianti e la cabina elettrica di connessione»



Fig. 6. Rappresentazione delle opere tecnologiche, interrato e fuori terra. A sinistra, prima delle migliorie occorse nella documentazione integrativa (intrusione nell'area di pertinenza del bene tutelato). A destra, dopo gli interventi migliorativi (esclusione dall'area di pertinenza del bene tutelato). Tali interventi non sono sufficienti a migliorare l'impatto dell'impianto sul bene tutelato e dovranno essere seguite le indicazioni del quadro prescrittivo.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il rapporto insediativo tra l'impianto in progetto e l'orientamento regolare della trama agraria prevalente, sostanzialmente parallela ed ortogonale a via Casera e via Croce, che risulta caratterizzare l'area di intervento e la sua più ampia area contermina ad ovest e nord-ovest dell'area di intervento, il Proponente, nella documentazione integrativa fornita a valle della richiesta avanzata da questo Ufficio con la nota su menzionata, ha precisato che: «il progetto, nel suo complesso, non crea suddivisione, ma si pone all'interno di segni ben definiti dalla storia agraria dei luoghi senza frammentazione dei lotti agricoli e conseguente alterazione dei segni presenti. L'unico "segno" agrario, definito "minore" in quanto non facente parte della trama agraria prevalente, che il progetto va ad interessare è rappresentato dallo scolo che attraversa l'area dell'impianto da est a ovest nella parte più a sud della stessa. [...], tale segno se pur rientrante nell'area dell'impianto non sarà eliminato. L'orientamento delle stringhe fotovoltaiche, [...], non può essere rivisto in quanto determinato dall'angolazione e direzione dell'inseguimento della luce solare al fine della massima resa possibile, pena l'inefficienza dell'impianto (che si ricorda essere sottoposto a soglie di rendimento per interesse pubblico)».

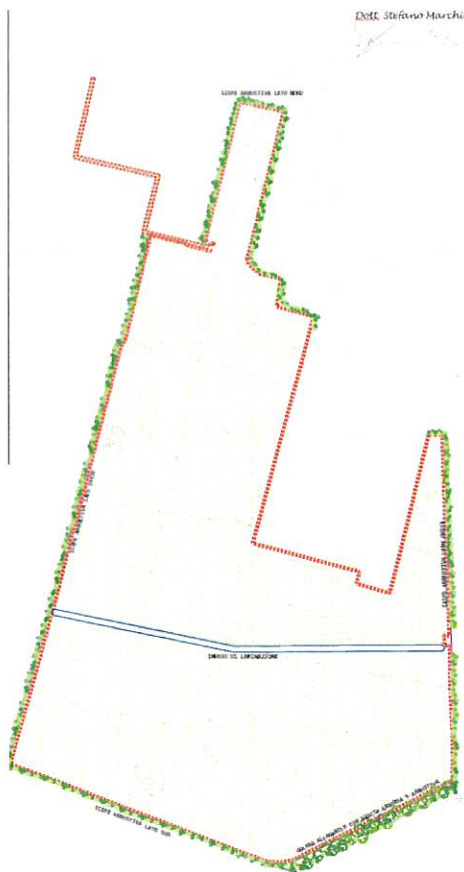


Fig. 7 Invasi di laminazione – ampliamento rete di scolo esistente

CONSIDERATO che, secondo quanto riportato dal Proponente: «non sono stati individuati interventi collaterali a quello in esame (realizzati, programmati e autorizzati, in itinere) nell'area di 5 km dall'impianto. Pertanto non si manifestano effetti cumulativi» [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato 07_R02_RP].

CONSIDERATO che, relativamente al percorso di accesso all'area di impianto dalla SS 14 e alla necessità - segnalata da questa SS PNRR nella richiesta di integrazioni trasmessa con la nota su menzionata - che il sedime del primo tratto del percorso non interferisca con il rispetto del filare arboreo esistente, il Proponente, nella documentazione integrativa ha specificato che: «La strada di accesso all'area dell'impianto sarà ubicata all'interno delle particelle catastali 141 e 50 a partire dalla particella 141 comunicante con la SS14 e a seguire con la particella 50 comunicante con la particella 16 facente parte dell'ambito dell'impianto. Le due particelle attualmente sono interessate da una strada sterrata per l'accesso ai vari lotti confinanti e saranno rinforzate con vari strati di misto stabilizzato, drenante, rullato, al fine di renderle carrabili come i percorsi interni per i mezzi utilizzati per la manutenzione.»



vista 1 da SS 14_lato ovest



vista 2 da SS 14_lato nord

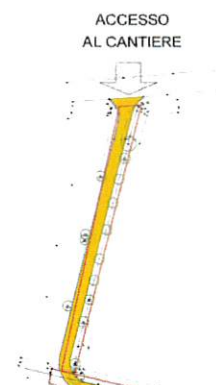


Fig. 8 Accesso all'area di cantiere dalla SS 14

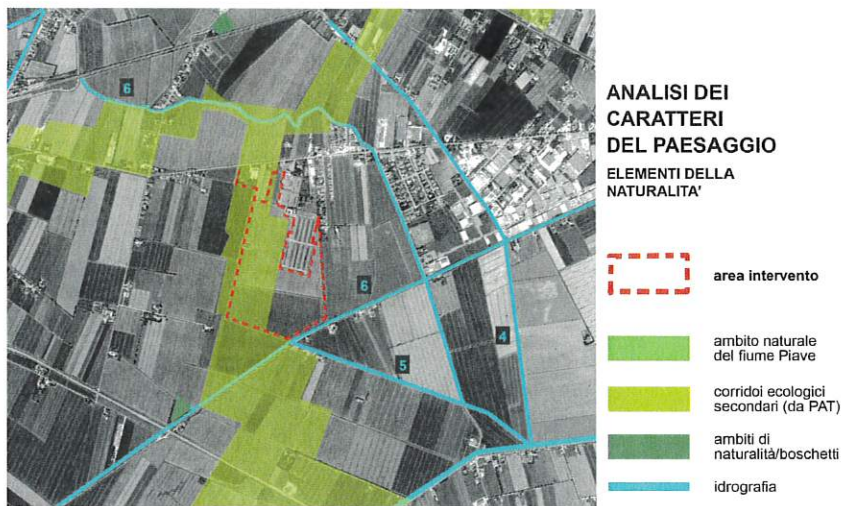


Fig. Analisi dei caratteri del paesaggio – elementi di naturalità (cfr. Allegato alla relazione paesaggistica)

CONSIDERATO quanto previsto dal proponente nel paragrafo 8. *Compensazioni. Il progetto e la sua interazione con il Territorio a pag. 205 del SIA L'iniziativa in corso prevede la piena collaborazione del Proponente con il territorio circostante (Comune di Musile di Piave / Città Metropolitana / Enti vari...). Ad oggi sono in corso di valutazione diverse opzioni che il proponente intende concordare in una fase successiva direttamente con gli Enti Locali. Fra questi possiamo citare:*

1. *La messa a disposizione di parte dell'area di impianto per la produzione di miele, quindi un progetto di ripopolamento di api che forniranno un incremento notevole di valore e biodiversità al suolo (sempre più spesso minacciata da una agricoltura intensiva a base chimica) con il coinvolgimento di apicoltori locali. La produzione di miele, in accordo con l'Amministrazione Comunale (e chi sarà interessato) potrà essere devoluta a mense scolastiche o ad associazioni locali;*
2. *Creazione di un progetto pilota di "Comunità Energetica" il cui impianto normativo è in fase di definizione proprio in questi mesi i cui beneficiari possano essere sia le amministrazioni locali che privati cittadini con l'obiettivo di ridurre i costi energetici che, mai come in questo momento di guerra e di incremento incontrollato dei costi energetici, ci fanno capire quanto la produzione di energia da fonti rinnovabili sia una fra le migliori soluzioni per la indipendenza energetica del Paese e la sua stabilizzazione;*
3. *Interventi che possano favorire la mobilità elettrica con l'obiettivo principale di ridurre l'emissione di gas inquinanti con l'installazione di colonnine di ricarica elettrica;*
4. *Eventi formativi della popolazione scolastica di vario ordine e grado per visite didattiche all'impianto e/o per la formazione di specifiche figure professionali nel settore energetico con particolare attenzione all'incrocio di competenze agrario/energetiche che riteniamo possano costituire una nuova figura professionale di indubbio valore nei prossimi decenni;*
5. *Supporto economico ad iniziative comunali nel settore della mobilità dolce e del potenziamento della rete ecologica.*

CONSIDERATO che la Città metropolitana di Venezia con nota prot.n.75735 del 23.12.2023 pubblicata sul sito del MASE ha valutato positivamente tali proposte compensative in particolare quelle riferite al progetto pilota di "Comunità energetica".

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente territorialmente ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e, con nota prot. 11983 del 30.06.2023, agli atti di questa SS PNRR con nota prot. 11983 del 30.06.2023, ha riferito quanto segue in merito alla *Situazione Vincolistica dell'area oggetto d'intervento.*

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a Estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- L'area oggetto d'intervento non risulta sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004;

1.1.b Indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

- L'area oggetto d'intervento non risulta sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice;

1.1.c indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- In data 30 giugno 2020, con Deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) è stato approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (PTRC), esso non costituisce Piano Paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e “sostituisce il PTRC 1992” approvato anche ai fini della legge 8 agosto 1985 n. 431, come disposto dal vigente PTRC ai sensi dell’art. 82 c.1 del Titolo XI - Norme Transitorie e finali - Norme Tecniche. Le Norme Tecniche del PTRC vigente contengono riferimenti alla tutela paesaggistica, ai sensi dei Titoli I - Disposizioni Generali, Titolo X - Il Paesaggio Veneto - e Titolo XI - Norme Transitorie e finali.

In data 11 novembre 2022 tra la Regione Veneto e il Ministero della Cultura è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, accompagnato da un Disciplinare attuativo, per il completamento delle attività per l’elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi del D.Lgs n. 42/2004

1.1.d norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell’area d’intervento:

1.1.e indicazione della presenza nell’area di intervento e/o nell’area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- Nelle more del completamento delle attività per l’elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 in applicazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11 novembre 2022 tra la Regione Veneto e il Ministero della Cultura (cfr 1.1.c), si evidenzia che parte del territorio comunale, non in prossimità dell’area interessata dal progetto, è ricompresa nel sito UNESCO “Venezia e la sua laguna” iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità a partire dal 1987, (cfr pag. 41 della Relazione Paesaggistica). L’ambito territoriale del Sito iscritto alla lista del Patrimonio Mondiale nel 1987 comprende i territori dei Comuni tutelati con D.M. 1 agosto 1985 – avente oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l’ecosistema della laguna veneziana sito nei territori dei Comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo. La Laguna di Venezia pertanto è di “notevole interesse pubblico” per “l’eccezionale complesso paesistico ambientale e perché rappresenta un esempio unico di sistema ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche”. Si evidenzia che attualmente la Buffer Zone del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” è in fase di definizione. La Relazione Paesaggistica illustra a pg 41 e precisato a pg 40 “... la Buffer Zone ipotizzata dal Piano di Gestione 2012-2018, che peraltro cartografa il Comune di Musile ma non lo annovera nella descrizione (come il comune di Jesolo), non è stata ancora definita e non sono stati svolti aggiornamenti del suddetto Piano di gestione.” Il Comune di Musile di Piave è uno dei Comuni che hanno competenza diretta sulla tutela e gestione del Sito. Al riguardo occorre segnalare che un rappresentante del Comune di Musile fa parte del Comitato di Pilotaggio che si riunisce periodicamente per quanto previsto dal Piano di Gestione.
- La documentazione integrativa pervenuta (cfr pag. 42, 43, 44 della relazione paesaggistica) evidenzia che i beni paesaggistici “... più prossimi all’intervento sono costituiti dai fiumi Fossetta e Piave con le relative fasce di rispetto (art. 142 c.1, lett. c D.Lgs 42/2004); essi si trovano rispettivamente 2,2 km e 2,3 km dal punto più vicino al progetto, in nessuna correlazione visiva e funzionale con lo stesso.”; inoltre il medesimo punto 3.5.3. della medesima relazione paesaggistica evidenzia la ben maggiore distanza del sito oggetto d’intervento rispetto a due aree sottoposte a tutela paesaggistica ex art. 136 D.Lgs 42/2004: il territorio rientrante nell’“Ecosistema della Laguna di Venezia sito nel territorio dei comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo”, tutelato con DM 01/08/1985, e l’“Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave”, tutelato con DM 01/08/1985;

1.2 Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- L’area oggetto d’intervento non risulta comprendere immobili tutelati con provvedimenti espressi ai sensi della Parte II del Codice;
- Per quanto attiene i riscontri riportati a pag. 45 della Relazione paesaggistica si prende atto di quanto riportato in merito a immobili di “non interesse culturale” ivi localizzati;

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all’articolo 12):



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- Non risulta la presenza su aree direttamente interessate dal progetto in esame, di immobili tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 salvo l'immobile indicato al punto 5 di pag. 45 della Relazione paesaggistica, molto distante e riguardante il territorio del Comune di Fossalta di Piave;

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

- All'interno dell'area d'intervento è sito l'edificio storico tipologico tutelato dallo strumento urbanistico denominato "Casa Bernardo" posto sulla particella 189, risulta tutelato dalla scheda n. 15 categoria A.3 relativa all'aggiornamento tecnico Schede "B" – Ricognizione 2015 allegato alla Variante n. 3 del Piano degli Interventi approvato con Del. C.C. n. 45 del 08/10/2016;

1.3 Beni archeologici

1.3.a dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

-

1.3.b beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

-

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici;

-

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente territorialmente, nel proprio parere su menzionato ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e ha riferito quanto segue in merito agli *Impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento*

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Si illustra quanto segue.

Considerata l'analisi condotta sulla documentazione pervenuta, integrata dal soggetto proponente Società STM22, a riscontro della sopra richiamata richiesta della S.S. PNRR del MIC, prot. n. 7341 del 22-12- 2022, qui pervenuta in data 26-05-2023 ed assunta a protocollo d'Ufficio n.9677 del 26-05-2023, e vista la relazione di riepilogo documento 07_R01, sono stati effettuati i riscontri istruttori, nell'ordine posto nella nota della S.S. PNRR del MIC prot. n. 7341 del 22-12-2022 (da pag. 6):

- 1) Risulta fornito esaustivo riscontro sotto il profilo documentale; cfr capitolo 5.1 della Relazione Paesaggistica e per quanto evidenziato nell'All. 07_R01 al Punto 1;
- 2) Risulta fornito esaustivo riscontro sotto il profilo documentale; cfr capitolo 3.5 da pag 37 a 46 della Relazione Paesaggistica e per quanto evidenziato nell'All. 07_R01 al Punto 2;
- 3) Risulta fornito esaustivo riscontro ai punti 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) per quanto risulta dal contenuto della Relazione Paesaggistica composta da una parte descrittiva e da una parte grafica (elaborati 07_T01, 07_T02, 07_T03, 07_T04), e per quanto evidenziato nell'All. 07_R01 al Punto 3;
- 4) Risulta fornito riscontro non pienamente esaustivo per quanto attiene all'incidenza di talune criticità e impatti del progetto rispetto a "Casa Bernardo" e per l'efficace inserimento paesaggistico delle modifiche previste anche mediante interventi di mitigazione rispetto al contesto che richiedono un perfezionamento insieme a taluni adeguamenti di installazioni interne, per la cui indicazione di dettaglio e risoluzione si rinvia alle condizioni indicate nel parere più avanti riportato
- 5) Risulta fornito riscontro in generale esaustivo sotto il profilo documentale per i punti a) b) per i punti c) d) invece la documentazione non risulta esaustiva richiamando quanto evidenziato al precedente punto 4), rinviando per le indicazioni specifiche e per la risoluzione delle criticità alle indicazioni di dettaglio e alle condizioni indicate nel parere più avanti riportato;
- 6)-7) Risulta fornito esaustivo riscontro sotto il profilo documentale da cui si evince che risulta permanere la non regolare corrispondenza dell'orientamento dell'impianto, tuttavia l'orientamento di progetto appare sostanzialmente tollerabile sotto il profilo percettivo, considerata la temporaneità dell'installazione, alcuni correttivi e la sua mitigabilità, in merito ai quali si rinvia



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

alle condizioni più avanti indicate, e sempre che lo smantellamento e ripristino a fine esercizio ripristini anche il suolo laddove si interviene con l'invaso di laminazione in contrasto con il sistema fondiario e la stessa scolina di attraversamento est-ovest esistente;

- 8) Risulta fornito esaustivo riscontro sotto il profilo documentale;
- 9) Risulta fornito esaustivo riscontro sotto il profilo documentale, rilevando tuttavia la temporanea realizzazione del bacino di laminazione di cui al punto f) caratterizzato da andamento spezzato, non sacrificando la scolina esistente, rinviando per le indicazioni specifiche e per la risoluzione delle criticità alle indicazioni di dettaglio e alle condizioni indicate nel parere più avanti riportato;
- 10) Risulta fornito esaustivo riscontro sotto il profilo documentale;
- 11) Risulta fornito esaustivo riscontro sotto il profilo documentale;
- 12) Risulta fornito esaustivo riscontro sotto il profilo documentale;
- 13) Per quanto attiene alla tutela archeologica è stata predisposta esaustiva documentazione specifica di verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta da Malvestio Diego &C. snc, che risponde alla richiesta del Ministero.

Si evidenzia quanto segue:

- Il Servizio II DG ABAP precisa che, sulla base della documentazione richiesta, la Soprintendenza valuterà l'opportunità di attivare la procedura prevista dall'articolo 25, cc. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, c. 6 e 25 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 5, c. 1, let. g) e dell'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006, la documentazione archeologica necessaria per l'espressione di motivato parere coincide con la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art. 25. Ne consegue che la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, comprensiva delle indagini sul campo, dovrà concludersi prima della conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2016, in quanto le risultanze di detta procedura sono propedeutiche all'espressione del parere finale da parte dell'Amministrazione competente. Pertanto, in tale caso il Servizio II della DG ABAP specifica che affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle eventuali necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con le competenti Soprintendenze l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016: all'interno di tale accordo sarà possibile concordare anche le modalità di accesso alla documentazione d'archivio e valutare la possibilità di ridurre la documentazione archeologica necessaria nel caso in cui il potenziale archeologico dell'area di progetto sia già noto alla Soprintendenza.
- Si evidenzia che qualora il proponente effettuando le analisi di cui ai punti precedenti (in particolare dal n. 1 al n. 12) ritenesse opportuno apportare modifiche progettuali atte a migliorare l'inserimento paesaggistico dell'opera anche rispetto al bene tutelato, potrà indicare con opportuni elaborati grafici e relazioni le specifiche modifiche di miglioramento progettuale.
- Si rimane in attesa della documentazione integrativa richiesta che il Proponente vorrà trasmettere anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (alla competente DG Valutazioni ambientali e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC in indirizzo) per garantire il necessario coordinamento del procedimento ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, e, al fine di ottimizzare i tempi del procedimento, si chiede di voler trasmettere quanto richiesto sia a questo Ufficio che alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territoriali in indirizzo (Alla Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna e alla Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso).

2.1.c attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.

Si attesta la conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

2.3 Beni archeologici



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

2.3.a Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”):

Considerato l’art. 28 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e l’art. 25 del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016);

Visto il Documento di Valutazione Archeologica Preventiva per i lavori in oggetto, redatto a cura del dott. Gaspare de Angeli, acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. 9677 del 26 maggio 2026;

Si rileva che:

- Il progetto propone l’installazione di un impianto a energia fotovoltaica esteso per ca. 29.900 ha per un totale di 1474 stringhe fotovoltaiche e 9 cabine di trasformazione;
- I pannelli fotovoltaici verranno montati su strutture di sostegno ad inseguimento automatico su un asse e verranno ancorate mediante infissione nel terreno naturale esistente sino a una profondità di 2 metri circa;
- Altre opere interrato prevedono la costruzione di cavidotti di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e le 9 cabine di trasformazione che si colleghino alla cabina di consegna posta sul lato nord, insieme a una cabina di trasformazione;
- Verrà inoltre installato un nuovo cavidotto interrato da realizzarsi lungo la SS Triestina;

La relazione di valutazione archeologica preventiva ha evidenziato un rischio archeologico medioalto, individuando la presenza, nel territorio circostante, di numerose attestazioni di interesse archeologico.

In particolare:

- L’areale che sarà direttamente interessato dalle opere in progetto è lambito, lungo il margine sudorientale, dal tracciato della via Annia. A circa 50 metri dall’area oggetto dell’impianto negli anni ‘80 si rinvennero materiali riferibili con una certa sicurezza a un contesto di necropoli dalla zona circostante il tracciato della via Annia. I materiali, per lo più ceramica grigia, si datano tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C. attestando la presenza nell’area di un sito paleoveneto ascrivibile alla prima fase della romanizzazione;
- Tra le località di Bellesine e Cascinelle si rinvennero due cippi miliari attribuibili al IV secolo d.C. e pertinenti alla via Annia;
- A ca. 20 metri dal limite sud est dell’area oggetto dell’intervento si trova il Fosso Gorgazzo, scavato seguendo in parte uno dei fossi laterali della via Annia, lungo il cui argine si rinvennero frammenti di ceramica comune, armille, fibule in bronzo, monete, vari frammenti di una sfinge alata, tutti materiali da attribuire a una necropoli abbastanza estesa collocata lungo la strada antica;
- Durante la ricognizione di superficie, lungo il margine est dell’area oggetto dell’intervento, è stata osservata la presenza di una dispersione di laterizi assai significativa. La cronologia è probabilmente attribuibile all’età romana;
- Sia durante la ricognizione di superficie, sia l’analisi delle foto telerilevate ha evidenziato la presenza di una fascia di terreno a firma spettrale bianca che potrebbe essere interpretata come un piccolo dosso o argine naturale, luoghi prediletti per gli insediamenti antichi di età preromana;
- L’esame generale del contesto di progetto ha evidenziato una tipologia di insediamento sparso, con insediamenti rustici e nuclei di necropoli sparsi nel territorio, compatibile con quello che doveva essere l’agro altinate. Data la natura di tale popolamento, non è possibile sviluppare modelli predittivi e una localizzazione puntuale di strutture archeologiche sepolte;
- Si specifica tra l’altro che il territorio interessato dal presente progetto, oltre ad altre aree comprese tra il comune di Quarto d’Altino e Musile di Piave, è in questo momento oggetto di indagini specifiche e mirate da parte di questa Soprintendenza (Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024) proprio per l’alto rischio archeologico dovuto alla vicinanza con l’antica città di Altino e l’attraversamento della via Annia che, come di consueto, portava allo sviluppo, lungo il suo tracciato, di insediamenti agricoli, ville rustiche e necropoli anche molto estese.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, le osservazioni al progetto, la documentazione integrativa, la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento con la menzionata nota prot. 11983 del 30.06.2023 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, tuttavia subordinandolo al rigoroso rispetto di precise condizioni inserite e integrate nel quadro prescrittivo che segue.

CONSIDERATO che parte del territorio comunale, non in prossimità dell’area interessata dal progetto, è ricompresa nel sito UNESCO “Venezia e la sua laguna” iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità a partire dal 1987.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

La Buffer Zone del Sito UNESCO, come rilevato dalla Soprintendenza competente nel proprio parere su menzionato, è in fase di definizione e che il Comune di Musile di Piave è uno dei comuni che hanno competenza diretta sulla tutela e gestione del Sito.

CONSIDERATO che i beni paesaggistici più prossimi all'intervento sono costituiti dai fiumi Fossetta e Piave, con le relative fasce di rispetto (art. 142 c.1 lett. c del D.Lgs 42/2004). Essi si trovano rispettivamente a 2,2 km e 2,3 km dal punto più vicino al progetto, in nessuna correlazione visiva e funzionale con lo stesso. Inoltre si evidenzia la ben maggiore distanza del sito oggetto di intervento rispetto a due aree sottoposte a tutela paesaggistica ex art. 136 D.Lgs 42/2004: il territorio rientrando nell'Ecosistema della Laguna di Venezia sito nel territorio dei Comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo, tutelato con DM 01/08/1985 e l'Ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo e Musile di Piave, tutelato con DM 01/08/1985.

CONSIDERATO che non vi sono beni architettonici tutelati con provvedimenti espressi ai sensi della Parte II del Codice che interferiscono con l'area di intervento.

CONSIDERATO che all'interno dell'area di intervento è sito *l'edificio storico tipologico tutelato dallo strumento urbanistico denominato "Casa Bernardo" posto sulla particella 189, risulta tutelato dalla scheda n. 15 categoria A.3 relativa all'aggiornamento tecnico Schede "B" – Ricognizione 2015 allegato alla Variante n. 3 del Piano degli Interventi approvato con Del. C.C. n. 45 del 08/10/2016.*

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la tutela archeologica, la relazione di valutazione archeologica preventiva ha evidenziato un rischio archeologico medio-alto, individuando la presenza, nel territorio circostante, di numerose attestazioni di interesse archeologico, puntualmente censite nel parere della Soprintendenza ABAP territorialmente competente su menzionato.

CONSIDERATO che, per quanto attiene gli aspetti archeologici il Servizio II della DG ABAP nel contributo istruttorio sopra citato ha riferito quanto segue:

«[...] Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza, vista la documentazione progettuale e integrativa, esaminata la situazione vincolistica, rileva che la Relazione archeologica predisposta dal proponente ha evidenziato un rischio archeologico medio-alto, individuando la presenza, nel territorio circostante, di numerose attestazioni di interesse archeologico ed evidenziando una tipologia di insediamento sparso, con insediamenti rustici e nuclei di necropoli sparsi nel territorio, compatibile con quello che doveva essere l'agro altinate. In particolare, l'areale di progetto è lambito, lungo il margine S/E, dal tracciato dell'antica via Annia, le cui tracce sono state rinvenute anche nel territorio circostante. La Soprintendenza specifica, inoltre, che il territorio interessato dal progetto è in questo momento oggetto di indagini specifiche e mirate da parte della stessa (Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024) proprio per l'alto rischio archeologico dovuto alla vicinanza con l'antica città di Altino e l'attraversamento della via Annia che, come di consueto, ha portato in passato allo sviluppo, lungo il suo tracciato, di insediamenti agricoli, ville rustiche e necropoli anche molto estese, in parte rinvenute.

La Soprintendenza, ritenendo comunque il progetto compatibile con la tutela delle componenti ambientali del patrimonio culturale per tutte le motivazioni esposte nella citata nota prot. n. 11983, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in parola ma, ravvisando l'esistenza di un possibile interesse archeologico nell'areale oggetto di progettazione, richiede l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nel rispetto delle seguenti prescrizioni archeologiche:

Ante operam

- 1. lungo il margine sud-orientale dell'area di progetto, nei pressi del Fosso Gorgazzo, siano realizzati un numero minimo di 5 carotaggi e 3 saggi archeologici al fine di verificare l'esistenza, la natura e la consistenza del deposito archeologico sepolto, in ragione della possibilità di individuare il tracciato dell'antica via Annia o insediamenti sviluppatisi a ridosso di essa;*
- 2. lungo il margine orientale dell'area di progetto, nel terreno caratterizzato da una dispersione di materiale ascrivibile all'età romana, siano realizzati un numero minimo di 5 carotaggi e 3 saggi archeologici al fine di verificare l'esistenza, la natura e la consistenza del deposito archeologico sepolto, in ragione della possibilità di intercettare un insediamento sparso di età romana sorto nei pressi dell'antica via Annia e in diretto collegamento con la vicina città di Altino;*
- 3. l'ubicazione e le dimensioni di dettaglio di tali saggi e carotaggi dovrà essere opportunamente concordata con la funzionaria archeologa di questo Ufficio competente per il territorio e la committenza dovrà segnalare a questo Ufficio la ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un preavviso di 10 giorni, compilando il modulo scaricabile dal sito web di questa Soprintendenza;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

4. i carotaggi dovranno inoltre essere letti da un Geoarcheologo professionista che redigerà una relazione che dovrà essere allegata alla documentazione archeologica prodotta a conclusione della procedura di verifica preventiva.

Tutto ciò premesso e richiamato, si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto e si ribadisce il rispetto delle prescrizioni archeologiche così come descritte nel citato parere prot. n. 11983.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 48, c. 5-quinquies, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021) nonché dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Pertanto, si ribadisce che all'esito dei suddetti saggi archeologici preventivi, la Soprintendenza potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti di interesse archeologico eventualmente rinvenuti, che potranno comportare modifiche, anche sostanziali, alle opere previste in progetto, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dettagliato dal punto 8 delle "Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022" (di seguito "Linee Guida").

A tal riguardo, infatti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 citato dalla Soprintendenza è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate "Linee guida" approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici. Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico».

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 26, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

VISTA e CONSIDERATA tutta la documentazione pubblicata sul sito del MASE.

VISTI e CONSIDERATI tutti i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito del MASE al link sopra indicato.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio** e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che il paesaggio, **quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale**, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento valutando la compatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.



VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

VISTO il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 “Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina”.

VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

VISTO il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

VISTA la legge urbanistica regionale Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 (BUR Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020) “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 39 giugno 2020 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020.

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO quanto previsto dalla DACR n. 5 del 31.01.2013 della Regione del Veneto in merito alle aree non idonee in recepimento del Decreto ministeriale 10 settembre 2010.

VISTO quanto previsto dalla legge regionale del Veneto del 19 luglio 2022, in merito agli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.

CONSIDERATO che recentemente, in data 10.11.2022, il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il protocollo congiunto per *l'adeguamento dell'intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 tra Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Giunta provinciale per il Veneto per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.135, comma 1, e 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

CONSIDERATO che l'art. 6 del Protocollo congiunto prevede la sottoscrizione da parte di Ministero e Regione di un Disciplinare attuativo *“volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività relative con riferimento ai diversi stralci”, previste per la redazione del Piano”.*

CONSIDERATO che in data 15.11.2023, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il citato disciplinare attuativo.

CONSIDERATO che sia il suddetto Protocollo di intesa (art. 1 comma 4) che il disciplinare attuativo (art. 2 comma 2 lett.a) stabiliscono che il Piano paesaggistico sia redatto a partire dagli **obiettivi di qualità paesaggistica** definiti nell’**“Atlante ricognitivo”** e dagli **“Ambiti di paesaggio”**, già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR del 10 aprile 2013, e contenuti nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio del Veneto” elaborato del PTRC 2020.

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento, secondo le ricognizioni rappresentate nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto” è ricompresa all'interno dell'**Ambito 26 Pianura del Sandonatese e Portogruarese**, un ambito caratterizzato, in particolare a sud, nella zona del Sandonatese (nella quale insiste l'area di intervento), da uno sviluppo insediativo sia residenziale che produttivo maggiore rispetto alla parte settentrionale, e da un paesaggio agrario connotato per lo più da appezzamenti agricoli di grandi dimensioni a carattere intensivo.

(Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 26, Pianura del Sandonatese e Portogruarese** pagg. 378-385, § Identificazione generale – **Paesaggio di bassa pianura antica**).

CONSIDERATO che per quanto attiene alle **Dinamiche di trasformazione**, si deve sottolineare che per quanto attiene **all'integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale**, *Molti sono gli elementi di valore storico-culturale che testimoniano la storia di questo territorio, qui strettamente legata alla presenza dei diversi corsi d'acqua: dai numerosi siti e resti archeologici di età romana e paleocristiana alla presenza delle abbazie e dei complessi monastici, dei centri storici e dei numerosi edifici di interesse storico-culturale, dei luoghi cantati in letteratura da Ippolito Nievo, del paesaggio agrario e dei vigneti storici, del sistema*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it



delle ville legate ai corsi d'acqua e dei manufatti idraulici e della cultura rurale tradizionale di interesse testimoniale. Si rileva tuttavia la mancanza di un efficiente sistema a rete tra questi elementi, che spesso risultano non giustamente valorizzati all'interno di un circuito di ospitalità e visita sostenibile, diffuso sul territorio proprio dell'ambito ma anche interrelato con le aree limitrofe, che qui potrebbe essere favorito dalla presenza di molte vie d'acqua, alla riscoperta dell'antico rapporto tra l'uomo e le acque.

(Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 26, Pianura del Saronese e Portogruarese** pagg. 378-385, § Dinamiche di trasformazione – **Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale**).

CONSIDERATO che per quanto attiene alle Dinamiche di trasformazione, si deve sottolineare che, con riguardo ai **fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità** *Le principali vulnerabilità ambientali del territorio sono legate alle pratiche agricole e agro-forestali (distruzione degli antichi segni particellari, rimozione di siepi e boschetti, banalizzazione del paesaggio associato alla diffusione di pratiche agricole intensive, fertilizzazione e inquinamento da pesticidi), e alla modifica delle condizioni idrauliche (opere di drenaggio e di regimazione legate alla bonifica, rettifica e tombinamento di fossi e scoli);[...]* (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 26, Pianura del Saronese e Portogruarese** pagg. 378-385, § Dinamiche di trasformazione – **Fattori di rischio e vulnerabilità**).

CONSIDERATO che per quanto attiene gli Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA il Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto riporta che *Il territorio oggetto della ricognizione comprende due aree distinte, cui corrispondono diverse le priorità di intervento. [...] Il Saronese è invece maggiormente interessato dallo sviluppo insediativo, da contenere e riqualificare, ed è caratterizzato da un paesaggio agrario per lo più rappresentato da appezzamenti agricoli di grandi estensioni, per il quale risulta opportuno operare con interventi di diversificazione ecologica del paesaggio.*

(Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 26, Pianura del Saronese e Portogruarese** pagg. 378-385, § **Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA**).

CONSIDERATO che per conservare e migliorare la qualità del paesaggio il PTRC propone, tra gli altri, i **seguenti obiettivi e indirizzi prioritari**:

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono in particolare [...] i territori compresi tra i sistemi fluviali dove ancora si riconosce la trama del particellare storico e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione.

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari, [...]

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi

26 b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.

(Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 26, Pianura del Saronese e Portogruarese** pagg. 378-385, § **Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA**).

VALUTATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze attuali e potenziali con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

VALUTATO che il progetto in esame, così come formulato e adeguato a seguito delle richieste formulate da questo Ministero con nota prot. 7341-P del 22.12.2022, pur nella considerazione delle proposte migliorative offerte dal Proponente, risulta ancora migliorabile per perseguire con gli obiettivi di valorizzazione storica, paesaggistica, culturale del contesto in cui si inserisce. In particolare, alcune criticità persistenti riguardano le interferenze del progetto con "Casa Bernardo" nella sua relazione con il contesto originario; l'obliterazione della trama agraria prevalente e il contrasto generato dall'andamento spezzato dell'invaso di laminazione con il sistema fondiario esistente.

VALUTATO che le criticità persistenti del progetto, anche a seguito della presentazione documentazione integrativa, sono tuttavia migliorabili attraverso alcuni ulteriori adeguamenti meglio esplicitati nelle condizioni ambientali riportate nel quadro prescrittivo.

VALUTATO che la persistenza della non regolare corrispondenza dell'orientamento dell'impianto rispetto alla trama agraria prevalente e consolidata risulta tuttavia tollerabile sotto il profilo percettivo, considerata la temporaneità dell'installazione, alcuni



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

correttivi e la sua mitigabilità, in merito ai quali si rinvia alle condizioni più avanti indicate e sempre considerando il ripristino anche del suolo al termine del periodo di funzionamento dell'impianto.

CONSIDERATO che dal punto di vista archeologico, la documentazione presentata ha evidenziato un rischio medio alto, individuando la presenza, nel territorio circostante, di numerose attestazioni di interesse archeologico.

EVIDENZIANDO che, a parere di questa Amministrazione, in coerenza con lo stesso D.lgs n.152/2006, con la normativa nazionale in materia e con quanto ribadito anche dal PNIEC, rimane auspicabile che la scelta localizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministero della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio tra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*.

RICHIAMATO relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che "sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030";

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere di competenza trasmesso sopra citato ha verificato il quadro vincolistico dell'area vasta relativa all'intervento e nell'area di intervento.

VALUTATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze attuali e potenziali con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

VALUTATO che le misure di mitigazione di impatto ambientale risultano ancora migliorabili e perfezionabili rispetto agli impatti diretti e indiretti generati dall'impianto.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla STM 22 S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime

parere favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società STM 22 S.r.l. per il *progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Melidissa" con potenza nominale di 22,62 MW da realizzarsi nel comune di Musile di Piave (VE)* nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali, dalla **n.1** alla **n.8**.

1. Al fine di migliorare l'impatto dell'opera nei confronti dell'edificio storico tipologico tutelato dallo strumento urbanistico e denominato "Casa Bernardo" (07_T06 – Tavv. Q 1.4), posto sulla particella 189 (tutelato dalla scheda n. 15 categoria A.3 relativa all'aggiornamento tecnico Schede "B" – Ricognizione 2015 allegato alla Variante n. 3 del Piano degli Interventi approvato con Del. C.C. n. 45 del 08/10/2016) e preservare il suo rapporto con il contesto agricolo circostante (rapporto che deve essere mantenuto per non compromettere il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari, anche in coerenza con quanto stabilito dal PAT) si richiede di voler delocalizzare tutte le strutture fuori terra (pannelli fotovoltaici e cabine elettriche e recinzioni) previste ora all'interno della particella catastale n. 17. Al suo interno è consentito solo posizionare la recinzione lungo il perimetro nord, est, sud della particella e le opere mitigative con la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni ed ecologicamente adatti al sito (in coerenza con il corridoio ecologico secondario stabilito dal PAT), incrementando la composizione della mitigazione perimetrale prevista. In tale particella catastale 17 possono essere altresì previste le attività legate alla funzione di "fattoria didattica" contemplate dal PI di Musile di Piave, le attività legate alla promozione della conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (in coerenza con gli obiettivi di qualità del PTRC) e le attività previste al paragrafo 8. *Compensazioni. Il progetto e la sua interazione con il territorio* a pag. 205 del SIA con riguardo al quanto asserito dal proponente.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it



L'edificio storico "Casa Bernardo" quindi dovrà essere estromesso dal perimetro e dalla recinzione di carattere industriale dell'impianto fotovoltaico e dovrà riacquisire il suo rapporto diretto con l'area agricola circostante anche al fine di assicurare la coerenza con quanto previsto dal PAT, garantire *un complessivo incremento della vegetazione arborea ed arbustiva* e in coerenza con gli obiettivi di qualità del PTRC.

La recinzione perimetrale di "Casa Bernardo" dovrà essere coerente con tipologia del bene e dotata di cancello indipendente da quello dell'area di impianto fotovoltaico in modo tale da favorire i presupposti, nel previsto lungo periodo di esercizio dell'impianto in oggetto, del recupero, restauro e utilizzo di "Casa Bernardo", per consentire all'occorrenza la sua idonea accessibilità alternativa anche dalla pubblica via dal lato ovest ed indipendentemente dall'area dell'impianto, per non interferire con la sua sicurezza e funzione.

Si fa presente che il recupero, restauro e utilizzo di "Casa Bernardo" discende dalla riscontrata sostanziale mancanza di interventi di riparazione e messa in sicurezza delle parti più compromesse di questo edificio, essendo ritenuta insufficiente e blanda l'attenzione posta dal progetto e dagli elaborati pervenuti.

Nonostante l'impellente esigenza di interventi conservativi che non risulterebbero previsti dal progetto in esame, si rileva la non differibilità delle opere di messa in sicurezza dell'immobile alla cessazione e dismissione dell'impianto, si riscontra la necessità di intervenire mettendo in sicurezza le strutture per evitare ulteriori crolli per il severo quadro conservativo dello stabile in parola, "Casa Bernardo" evitando il suo degrado; gli interventi essenziali e urgenti di messa in sicurezza di tale edificio vanno pertanto dettagliati e inseriti nel cronoprogramma per la loro esecuzione nel più breve tempo possibile.

Si tenga presente invero che il PAT intende, tra l'altro, Promuovere la presenza della residenza, delle attività turistiche (albergo diffuso), del tempo libero e delle attività commerciali compatibili negli insediamenti e nei manufatti di interesse storico-testimoniale, come garanzia di presidio e manutenzione [...]».)

Ambito di applicazione: Componenti /Patrimonio culturale: Aspetti progettuali e paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM: Prima dell'istanza di autorizzazione- Fase precedente alla progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

2. Quanto previsto in documentazione 07_T05 - Tavola i. 2.2, per l'impianto di illuminazione notturna non determini interferenze e criticità luminose per la necessità di tutelare le peculiari caratteristiche del paesaggio notturno in area agricola, chiedendo che, in caso di eventuale necessità di accensione, il livello di luminosità predisposto sia comunque il più contenuto possibile, e che il suo utilizzo sia effettivamente limitato, come previsto, "...solo nel caso di eventi straordinari quali intrusione di persone non autorizzate e guasti..."(cfr relazione paesaggistica pag 84). Si chiede inoltre di diradare nei limiti del possibile il numero dei pali di illuminazione perimetrali (n. 25 di progetto), se non di abbassarli, (in tal caso preferibilmente tutti, per uniformità, anche quelli interni) per evitare che essi scandiscano, anche da spenti, interassi disomogenei e visibili per la loro altezza superiore rispetto alla stessa mitigazione (cfr. sezione tavola i.2.2.);

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA: Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

3. Il filare di alberi e arbusti di mitigazione sia implementato (in modo particolare dovrà essere implementata la fascia di mitigazione ad ovest dell'impianto in corrispondenza del corridoio ecologico); le piante costituenti il filare di arbusti e alberi di mitigazione siano implementate e composte da specie autoctone ed ecologicamente adatte al sito; per ridurre il più possibile i tempi di crescita a vantaggio dell'efficacia della mitigazione prevista le piante da mettere a dimora siano di pronto effetto e siano opportunamente previste sia specie arboree che arbustive. Si ravvisa la necessità di redigere un apposito piano di coltivazione del verde di mitigazione predisposto da specialista del settore.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM: Prima dell'istanza di autorizzazione- Fase precedente alla progettazione esecutiva.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it



06.09.2023

4. Il piano di coltivazione di cui al **punto 3** preveda ed impegni il proponente a verificare l'attecchimento delle piante e ad eseguire tutti gli interventi necessari alla corretta crescita e mantenimento di ciascun esemplare (assicurando il loro portamento naturale) nonché ad effettuare eventuali implementazioni della mitigazione, sempre avvalendosi di vegetazione. Laddove la prevista mitigazione perimetrale risultasse carente anche per la necessità della sua concreta efficacia, all'esito di verifiche periodiche da calendarizzare nel piano richiamato di coltivazione (per verificare, ad esempio, criticità di attecchimento, l'eventuale carenza di irrigazione e i relativi correttivi, l'efficacia della "copertura" visiva in altezza o per aspetti tecnici del previsto sesto d'impianto oppure anche in conseguenza dell'eventuale criticità stagionale dovuta a perdita di fogliame), saranno previsti specifici rimedi e implementazioni annuali, qualora necessari, per tutta la fase di esercizio dell'impianto, non escludendo in tale caso e finalità anche l'eventuale messa a dimora di specie rampicanti sulla recinzione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

- CORSO D'OPERA 5 Fase di rimozione e smantellamento del cantiere Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere
- POST OPERAM 7- Fase di esercizio dell'opera

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

5. Considerato il numero, la posizione e la non modesta altezza delle **Cabine di distribuzione**, essendo poste su suolo rialzato, la loro mitigazione proposta con le colorazioni RAL 6000-6037, come indicata nella Tavola Q.3.3 del documento 07_T06, risulta sortire esiti opposti a quelli perseguiti ed accentuare la geometria dissonante delle Cabine, la loro caratterizzazione, e posizione, specialmente nei primi tempi in cui la crescita delle piante costituenti il filare di arbusti di mitigazione sarà ancora non ottimale, pertanto la scelta cromatica da preferire per la finitura delle Cabine sarà una colorazione neutra chiara affine alla prevalente colorazione del cielo (escludendo colorazioni squillanti e/o azzurre preferendo tonalità vicine ai toni di grigio - azzurro chiaro da individuarsi con apposite campionature). Si eviti di dipingere i fronti delle Cabine con fasce verticali, ancorché di colore verde, ma di aspetto rigidamente innaturale e scatolare, che emergerebbero al di sopra del profilo delle piante anche solo temporaneamente in attesa della loro massima crescita.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM: Fase precedente alla progettazione esecutiva.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

6. Siano **preservate accuratamente le alberature esistenti** nel percorso di accesso dalla S.S. 14 che qualificano paesaggisticamente il sito sul lato nord;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA: Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

7. L'**invaso di laminazione** e ogni modifica di progetto o installazione non dovrà determinare interventi di tombinamento degli elementi della rete scolante, semmai, dove è strettamente indispensabile intervenire per l'invarianza richiesta, precisamente laddove è previsto con irrinunciabile ma pur sempre inidoneo andamento di retta spezzata, sia ripristinato lo stato dei luoghi attuale al cessare del periodo di esercizio dell'impianto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

- ANTE OPERAM: Fase precedente alla progettazione esecutiva.
- POST-OPERAM: allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree occupate dall'opera.



8. Si richiede la **sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** nel rispetto delle seguenti prescrizioni archeologiche:

- lungo il margine sud-orientale dell'area di progetto, nei pressi del Fosso Gorgazzo, siano realizzati un numero minimo di 5 carotaggi e 3 saggi archeologici al fine di verificare l'esistenza, la natura e la consistenza del deposito archeologico sepolto, in ragione della possibilità di individuare il tracciato dell'antica via Annia o insediamenti sviluppatisi a ridosso di essa;
- lungo il margine orientale dell'area di progetto, nel terreno caratterizzato da una dispersione di materiale ascrivibile all'età romana, siano realizzati un numero minimo di 5 carotaggi e 3 saggi archeologici al fine di verificare l'esistenza, la natura e la consistenza del deposito archeologico sepolto, in ragione della possibilità di intercettare un insediamento sparso di età romana sorto nei pressi dell'antica via Annia e in diretto collegamento con la vicina città di Altino;
- l'ubicazione e le dimensioni di dettaglio di tali saggi e carotaggi dovrà essere opportunamente concordata con la funzionaria archeologa di questo Ufficio competente per il territorio e la committenza dovrà segnalare a questo Ufficio la ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un preavviso di 10 giorni, compilando il modulo scaricabile dal sito web di questa Soprintendenza;
- i carotaggi dovranno inoltre essere letti da un Geoarcheologo professionista che redigerà una relazione che dovrà essere allegata alla documentazione archeologica prodotta a conclusione della procedura di verifica preventiva.

Si specifica che ai sensi dell'art. 48, c. 5-quinquies, del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021) nonché dell'art. 1, c. 10, dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell'affidamento dei lavori, oppure, qualora non fosse motivatamente possibile, comunque prima della data prevista per l'inizio degli stessi, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Pertanto, si ribadisce che all'esito dei suddetti saggi archeologici preventivi, la Soprintendenza potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti di interesse archeologico eventualmente rinvenuti, che potranno comportare modifiche, anche sostanziali, alle opere previste in progetto, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dettagliato dal punto 8 delle "Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022" (di seguito "Linee Guida").

A tal riguardo, infatti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 citato dalla Soprintendenza è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le citate "Linee guida" approvate con D.P.C.M. del 14.02.2022, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM: prima dell'affidamento dei lavori o dell'avvio delle attività di cantiere.

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 - Servizio V DG-ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it